

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2008

relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 6787]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/896/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

orientamenti fissati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di alcune malattie degli animali acquatici. La parte II dell'allegato IV della predetta direttiva elenca, inoltre, certe malattie esotiche e non esotiche.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi sia applicato in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione. Tali programmi devono tener conto degli

- (3) La direttiva 2006/88/CE prevede che l'obiettivo dei programmi di sorveglianza zoonosanitaria sia quello di rilevare qualsiasi aumento di mortalità in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione, nonché di rilevare le malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della predetta direttiva, nelle aziende e nelle zone destinate a molluschicoltura in cui sono presenti specie suscettibili di contrarre dette malattie. Inoltre, nella parte B dell'allegato III della direttiva 2006/88/CE, le ispezioni svolte nell'ambito di tali programmi si prefiggono a loro volta di offrire consulenza ai responsabili dell'impresa di acquacoltura circa questioni attinenti alla salute degli animali acquatici e, laddove necessario, di attuare le misure veterinarie necessarie.

- (4) Considerata la diversità del settore dell'acquacoltura nella Comunità, occorre adattare i programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi alla struttura del settore e alla situazione zoonosanitaria in ciascuno Stato membro. Di conseguenza, gli orientamenti che gli Stati membri devono prendere in considerazione per i programmi in questione devono limitarsi a fornire indicazioni generali.

- (5) È quindi opportuno stabilire, nella presente decisione, gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dei programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2008.

Articolo 1

Gli orientamenti da prendere in considerazione ai fini dei programmi di sorveglianza zoonosanitaria basati sulla valutazione dei rischi, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

ORIENTAMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA ZOOSANITARIA BASATI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE**1. Obiettivo degli orientamenti**

L'obiettivo degli orientamenti consiste nel fornire agli Stati membri indicazioni sui programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE («programmi di sorveglianza sanitaria basati sulla valutazione dei rischi»).

2. Svolgimento delle ispezioni**2.1. CONTROLLO DEI REGISTRI ED ESAMI CLINICI**

Ogni ispezione di un'azienda o zona destinata alla molluschicoltura consiste in un'analisi delle registrazioni previste dall'articolo 8 della direttiva 2006/88/CE, in particolare per quanto riguarda i casi di mortalità, al fine di consentire una valutazione dello stato sanitario attuale e pregresso dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura.

L'ispezione deve aver per oggetto un campione rappresentativo di tutte le unità epidemiologiche.

Se è possibile disporre, occorre procedere all'esame clinico esterno ed interno di un campione rappresentativo di animali d'acquacoltura morti di recente e moribondi, allo scopo di riscontrare cambiamenti patologici significativi. Detto esame deve in particolare prefiggersi di rilevare qualsiasi infezione provocata da una malattia elencata nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE («una malattia elencata»).

Qualora l'esito dell'esame induca a sospettare la presenza di una tale malattia, gli animali d'acquacoltura nell'azienda o zona destinata a molluschicoltura devono essere sottoposti ad esame di laboratorio.

Il capo V della direttiva 2006/88/CE fornisce dettagli sulle disposizioni da adottare in casi di sospetto e/o conferma di una malattia elencata.

2.2. CAMPIONAMENTO ED ESAME DI LABORATORIO

Il prelievo di campioni per esami di laboratorio non è necessario in tutti i casi. Per determinare se il campionamento è necessario, occorre tener conto delle informazioni acquisite grazie al controllo dei registri dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura e all'ispezione degli animali d'acquacoltura, nonché di altri dati pertinenti.

3. Scelta tra autorità competente, veterinari privati ed altri servizi qualificati in materia di salute degli animali acquatici per lo svolgimento delle ispezioni

Spetta agli Stati membri determinare se le ispezioni che formano parte dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi devono essere effettuate esclusivamente dall'autorità competente o se possono essere effettuate anche da veterinari privati o da altri servizi qualificati che si occupano di salute degli animali acquatici.

4. Frequenza delle ispezioni

La parte B dell'allegato III della direttiva 2006/88/CE stabilisce le frequenze raccomandate delle ispezioni ad aziende e zone destinate a molluschicoltura. Le frequenze sono determinate da due fattori:

- a) lo stato sanitario dello Stato membro interessato, della zona o del compartimento interessati in relazione alle malattie non esotiche elencate nella parte II dell'allegato IV della predetta direttiva («malattie non esotiche elencate»);
- b) il livello di rischio dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura in relazione alla contrazione e alla diffusione di malattie.

5. Lo stato sanitario delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura

La parte B dell'allegato III della direttiva 2006/88/CE opera una distinzione tra le seguenti categorie di stato sanitario:

- Categoria I
- a) Dichiarato indenne da malattia in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) o b), o dell'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) o b) della direttiva 2006/88/CE. Tale stato è determinato dal fatto che:
 - i) nessuna delle specie suscettibili di contrarre la malattia in questione è presente nello Stato membro, zona o compartimento ed eventualmente nell'acqua di sorgente di tale Stato membro, zona o compartimento; oppure
 - ii) è noto che l'agente patogeno non può sopravvivere nello Stato membro, zona o compartimento ed eventualmente nell'acqua di sorgente di tale Stato membro, zona o compartimento.
 - b) Dichiarato indenne da malattia in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/88/CE. Lo stato sanitario si basa sulla sorveglianza mirata conforme alle condizioni stabilite nella parte II dell'allegato V della direttiva 2006/88/CE.
- Categoria II Non dichiarato indenne da malattia ma soggetto ad un programma di sorveglianza approvato in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1 della direttiva 2006/88/CE.
- Categoria III Non notoriamente infetto ma non soggetto a un programma di sorveglianza per l'ottenimento dello status di indenne da malattia.
- Categoria IV Notoriamente infetto ma soggetto ad un programma di eradicazione approvato in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 della direttiva 2006/88/CE.
- Categoria V Notoriamente infetto, soggetto a misure minime di lotta secondo quanto previsto dal capo V della direttiva 2006/88/CE.

Se necessario, le ispezioni effettuate nell'ambito di un programma di sorveglianza zoosanitaria basato sulla valutazione dei rischi possono essere combinate con:

- a) ispezioni effettuate nell'ambito dei programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati in conformità della direttiva 2006/88/CE (per zone o compartimenti che rientrano nelle categorie II o IV);
- b) qualsiasi tipo di sorveglianza effettuata per mantenere lo status di indenne da malattia [per zone o compartimenti che rientrano nella categoria I, dichiarati indenni da malattia in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) o b), o dell'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) o b) della direttiva 2006/88/CE];
- c) qualsiasi tipo di sorveglianza effettuata nell'ambito delle misure di lotta di cui al capo V della direttiva 2006/88/CE (per zone o compartimenti che rientrano nella categoria V).

Nell'elaborazione dei programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi, gli Stati membri devono tener conto di quanto segue:

- a) per le aziende o le zone destinate a molluschicoltura situate in zone il cui stato sanitario rientra nelle categorie II e IV, la frequenza di ispezione richiesta dai programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati in conformità della direttiva 2006/88/CE è maggiore rispetto alla frequenza raccomandata nella parte B dell'allegato III della direttiva; non è quindi necessario che gli Stati membri stabiliscano requisiti specifici relativi alla frequenza dell'ispezione per le aziende e le zone destinate a molluschicoltura situate in aree coperte da tali programmi;
- b) la necessità per gli Stati membri di stabilire requisiti specifici relativi alla frequenza delle ispezioni nell'ambito di un programma di sorveglianza zoosanitaria basato sulla valutazione dei rischi sussiste principalmente nei riguardi delle aziende o zone destinate a molluschicoltura, situate in aree con uno stato sanitario che rientra nelle categorie I, III e V, a seconda delle circostanze particolari e delle misure nazionali;

- c) occorre considerare il fatto che un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura possono avere uno stato sanitario diverso a seconda delle diverse malattie; può essere il caso delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura che detengono specie suscettibili di contrarre più di una delle malattie non esotiche elencate ⁽¹⁾.

6. Determinazione del livello di rischio delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura

6.1. INTRODUZIONE

Il livello di rischio delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura varia non solo tra le zone che presentano uno stato sanitario diverso ma anche nelle zone che presentano lo stesso stato sanitario ⁽²⁾.

La sezione 6.2 fornisce indicazioni sui fattori di rischio da prendere in considerazione per determinare il livello di rischio delle aziende e zone destinate a molluschicoltura.

La sezione 6.3 contiene un modello che può essere utilizzato per la classificazione delle aziende e zone destinate a molluschicoltura aventi livello di rischio elevato, medio o basso. Gli Stati membri possono utilizzare altri modelli per determinare il livello di rischio delle aziende e zone destinate a molluschicoltura, se tali modelli sono considerati più adatti in una determinata situazione.

Questi orientamenti non forniscono informazioni sul modo in cui gli Stati membri devono applicare il modello della sezione 6.3. Gli Stati membri possono:

- a) applicare tale modello a ogni singola azienda e zona destinata a molluschicoltura per determinare il rispettivo livello di rischio individuale; oppure
- b) utilizzare il modello per catalogare i vari tipi di aziende e zone destinate a molluschicoltura presenti sul loro territorio e, su questa base, definire le categorie di aziende e zone destinate a molluschicoltura che devono essere considerate come presentanti un livello di rischio basso, medio o elevato.

6.2. FATTORI DI RISCHIO

Numerosi fattori concorrono a determinare il livello di rischio di un'azienda o di una zona destinata a molluschicoltura. Tali fattori possono comprendere, tra l'altro:

- a) la diffusione diretta della malattia attraverso l'acqua;
- b) i movimenti di animali di acquacoltura;
- c) il tipo di produzione;
- d) le specie di animali d'acquacoltura detenute;
- e) il sistema di biosicurezza, comprese la competenza e la formazione del personale;
- f) la densità di aziende e zone destinate a molluschicoltura nonché di stabilimenti di trasformazione nella zona attorno all'azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate;
- g) la prossimità di aziende e zone destinate a molluschicoltura che presentano uno stato sanitario inferiore all'azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate;
- h) lo stato sanitario attuale e pregresso dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura interessate e delle altre aziende e zone destinate a molluschicoltura situate nella zona;

⁽¹⁾ Ad esempio, un'azienda che alleva la trota iridea potrebbe essere indenne da anemia del salmone infettiva (categoria I), rientrare nella categoria II (soggetta a programma di sorveglianza approvato) per la setticemia emorragica virale ed avere uno status di «non notoriamente infetta» per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (categoria III).

⁽²⁾ Ad esempio, un'azienda dichiarata indenne da malattia non esotica elencata, presenta in generale un basso rischio di diffusione di tale malattia. Tuttavia, un'azienda che produce il proprio novellame presenta un rischio molto più basso rispetto ad un'azienda che compra il proprio novellame da uno o vari fornitori.

- i) la presenza di agenti patogeni in animali acquatici selvatici nella zona intorno all'azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate;
- j) il rischio che presentano le attività umane in prossimità dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura interessate ⁽¹⁾;
- k) i predatori o gli uccelli che hanno accesso all'azienda o alla zona destinata a molluschicoltura interessate.

L'uso di un sistema complesso per la valutazione dei livelli di rischio delle aziende e zone destinate a molluschicoltura, che tenga conto di tutti i fattori di rischio pertinenti, può fornire una classificazione esatta delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura a seconda del loro livello di rischio. Tuttavia, tale sistema può anche richiedere maggior tempo e non essere efficiente in termini di costi. Inoltre, la ponderazione di vari fattori per valutare il rischio globale rappresenta un'operazione complicata.

Date le difficoltà derivanti dall'uso di un sistema complesso per la classificazione delle aziende e zone destinate a molluschicoltura in base al loro livello di rischio, è opportuno, nella maggior parte dei casi, concentrarsi sui seguenti fattori di rischio:

- a) la diffusione diretta della malattia attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura;
- b) i movimenti di animali di acquacoltura.

Questi due fattori di rischio sono importanti indipendentemente dal tipo di produzione, dalle specie di animali d'acquacoltura detenuti nell'azienda o nella zona destinata a molluschicoltura e dalle malattie interessate.

6.3. MODELLO PER DETERMINARE IL LIVELLO DI RISCHIO DELLE AZIENDE E DELLE ZONE DESTINATE A MOLLUSCHICOLTURA

Questo modello per determinare il livello di rischio (elevato/medio/basso) delle aziende o zone destinate a molluschicoltura comprende tre fasi:

Fase I: Stima della probabilità di contrazione della malattia nell'azienda o nella zona destinata a molluschicoltura;

Fase II: Stima della probabilità di diffusione della malattia dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura;

Fase III: Combinazione delle stime dei livelli di rischi risultanti dalle fasi I e II.

Fase I

Stima della probabilità di contrazione della malattia nell'azienda o nella zona destinata a molluschicoltura

Probabilità di contrazione della malattia attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura	Probabilità di contrazione della malattia attraverso movimenti di animali d'acquacoltura	Livello di rischio
Elevata	Elevata	Elevato
Elevata	Bassa	Medio
Bassa	Elevata	Medio
Bassa	Bassa	Basso

⁽¹⁾ Ad esempio, vie di trasporto, porti (acqua di zavorra), pesca sportiva.

Fase II

Stima della probabilità di diffusione della malattia dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura

Probabilità di diffusione della malattia attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura	Probabilità di diffusione della malattia attraverso movimenti di animali d'acquacoltura	Livello di rischio
Elevata	Elevata	Elevato
Elevata	Bassa	Medio
Bassa	Elevata	Medio
Bassa	Bassa	Basso

Fase III

Combinazione delle stime dei livelli di rischio risultanti dalle fasi I e II

Fase I. Probabilità di contrazione della malattia	Elevata	M	E	E
	Media	B	M	E
	Bassa	B	B	M
		Bassa	Media	Elevata

Fase II. Probabilità di diffusione della malattia

6.4. LIVELLO DI RISCHIO PER ALCUNE AZIENDE E ZONE DESTINATE A MOLLUSCHICOLTURA CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA I DI STATO SANITARIO

Se le aziende e zone destinate a molluschicoltura non detengono specie suscettibili di contrarre una delle malattie non esotiche elencate o se l'agente patogeno in questione è noto come non idoneo a sopravvivere nello Stato membro, zona o compartimento e, se del caso, nelle sue sorgenti d'acqua, tali aziende e zone destinate a molluschicoltura possono, in virtù della parte B dell'allegato III della direttiva 2006/88/CE, essere considerate come presentanti un livello di rischio basso. In linea di massima, non è perciò necessario che il programma di sorveglianza zoonosanitaria basato sulla valutazione dei rischi preveda diverse frequenze di ispezione.

Queste aziende e le zone destinate a molluschicoltura, tuttavia, possono presentare vari livelli di rischio riguardo alla contrazione e alla diffusione di malattie non esotiche elencate o di malattie emergenti. Gli Stati membri possono perciò classificare tali aziende e zone destinate a molluschicoltura secondo il rispettivo livello di rischio e, di conseguenza, differenziare il livello di sorveglianza e di ispezione. Agendo in tal modo, gli Stati membri possono anche tener conto della necessità di rendere ottimale l'uso delle risorse.

6.5. STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRAZIONE E DI DIFFUSIONE DELLA MALATTIA ATTRAVERSO L'ACQUA E A CAUSA DELLA PROSSIMITÀ GEOGRAFICA DI AZIENDE E ZONE DESTINATE A MOLLUSCHICOLTURA

6.5.1. Introduzione

Le aziende e le zone destinate a molluschicoltura presentano un basso rischio di contrazione e di diffusione della malattia se le sorgenti e lo scarico dell'acqua o l'ambiente acquatico in cui sono situate l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura possono essere considerati in grado di assicurare un certo livello di protezione contro l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. Il rischio di contrazione e di diffusione di una malattia in e da un'azienda o zona destinata a molluschicoltura, attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica delle stesse, varia notevolmente ⁽¹⁾.

Il modello descritto nella sezione 6.3 opera unicamente una distinzione tra probabilità elevata e bassa di diffusione delle malattie attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura.

In questa sezione sono riportati esempi di situazioni che possono essere considerate come rappresentanti una probabilità bassa di contrazione e di diffusione della malattia attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura.

⁽¹⁾ Il rischio è diverso, ad esempio, nel caso di un sistema di ricircolo coperto con acqua di pozzo e disinfezione dell'acqua di scarico (rischio molto basso), e nel caso di un'azienda con gabbie in mare e un gran numero di aziende nelle vicinanze (rischio molto alto).

Gli esempi forniti in questa sezione non coprono tutti i casi possibili. Di conseguenza, non si deve concludere che le aziende e le zone destinate a molluschicoltura non corrispondenti a uno di questi esempi presentino un'alta probabilità di contrazione o diffusione delle malattie.

6.5.2. *Esempi di basso rischio di contrazione della malattia attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura:*

- a) aziende e zone destinate a molluschicoltura che si approvvigionano di acqua da pozzi o sorgenti;
- b) aziende e zone destinate a molluschicoltura che si approvvigionano di acqua disinfettata o trattata per evitare l'introduzione di agenti patogeni;
- c) aziende e zone destinate a molluschicoltura che si approvvigionano di acqua da altre fonti, che:
 - i) non sono collegate ad aziende o zone destinate a molluschicoltura o stabilimenti di trasformazione che detengono o trasformano specie suscettibili di contrarre le stesse malattie delle specie detenute nell'azienda o nella zona destinata a molluschicoltura;
 - ii) non contengono animali acquatici selvatici di specie sensibili;
- d) bacini idrici interni, compresi stagni e laghi isolati da altre fonti d'acqua; per determinare se il bacino idrico debba essere considerato isolato, bisogna considerare le variazioni stagionali come la possibilità di contatto con acque di altra origine in caso di inondazioni;
- e) aziende e zone destinate a molluschicoltura situate sul litorale a una distanza di sicurezza da altre aziende e zone destinate a molluschicoltura e da stabilimenti di trasformazione che detengono o trasformano specie suscettibili di contrarre le stesse malattie delle specie detenute nell'azienda o nella zona destinata a molluschicoltura interessate; l'autorità competente deve determinare cosa si intende per distanza di sicurezza, tenendo conto di fattori quali la capacità degli agenti patogeni pertinenti di sopravvivere in acque aperte, le correnti e l'ampiezza delle maree.

6.5.3. *Esempi di basso rischio di diffusione della malattia attraverso l'acqua e a causa della prossimità geografica di aziende e zone destinate a molluschicoltura:*

- a) aziende e zone destinate a molluschicoltura che non scaricano le proprie acque reflue in vie d'acqua naturali ⁽¹⁾;
- b) aziende e zone destinate a molluschicoltura che disinfettano o trattano in altro modo le acque reflue, per prevenire la diffusione di agenti patogeni;
- c) aziende e zone destinate a molluschicoltura che scaricano le proprie acque nella rete fognaria pubblica, purché questa disponga di un sistema di trattamento delle acque; tuttavia, se le acque di fognatura sono scaricate in vie d'acqua naturali senza aver subito alcun trattamento, il rischio che tali aziende e zone destinate a molluschicoltura comportano non va considerato basso;
- d) aziende e zone destinate a molluschicoltura che non scaricano le proprie acque reflue in acque contenenti animali d'acquacoltura o animali acquatici selvatici di specie suscettibili di contrarre le malattie interessate elencate;
- e) bacini idrici interni, inclusi stagni e laghi, isolati da altre fonti idriche; nel determinare se il bacino idrico debba essere considerato isolato, bisogna tener conto delle variazioni stagionali, come la possibilità di contatto con acque di altra origine in caso di inondazioni;
- f) aziende e zone destinate a molluschicoltura situate sul litorale a distanza di sicurezza da altre aziende e zone destinate a molluschicoltura che detengono specie suscettibili di contrarre le stesse malattie delle specie detenute nell'azienda o zona destinata a molluschicoltura interessata; l'autorità competente deve determinare cosa si intende per distanza di sicurezza, tenendo conto di fattori quali la capacità degli agenti patogeni di sopravvivere in acque aperte, le correnti e l'ampiezza delle maree.

⁽¹⁾ Ad esempio, aziende interne che scaricano le proprie acque reflue nel suolo o nei campi.

6.6. STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRAZIONE E DIFFUSIONE DELLA MALATTIA ATTRAVERSO MOVIMENTI DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA

6.6.1. Introduzione

I movimenti di animali d'acquacoltura vivi verso e da aziende e zone destinate a molluschicoltura costituiscono un mezzo estremamente importante di trasmissione della malattia.

Nel valutare questo fattore va considerato quanto segue:

- a) il luogo di origine degli animali d'acquacoltura;
- b) il numero di animali d'acquacoltura forniti all'azienda o alla zona destinata a molluschicoltura;
- c) il numero dei vari fornitori di animali d'acquacoltura;
- d) la frequenza dei movimenti di animali d'acquacoltura verso e da aziende e zone destinate a molluschicoltura.

Il modello descritto nella sezione 6.3 raccomanda solo che le aziende siano raggruppate secondo il grado di rischio elevato o basso di contrazione e di diffusione di malattie attraverso movimenti di animali d'acquacoltura. Ai fini di questo modello, è quindi sufficiente considerare se l'azienda o la zona destinata a molluschicoltura sono rifornite di animali d'acquacoltura vivi (incluse le uova) o ne forniscono e il luogo di origine di tali animali.

In questa sezione sono riportati esempi di situazioni che possono essere considerate come presentanti un livello di rischio basso di contrazione e di diffusione di malattie attraverso movimenti di animali d'acquacoltura.

Gli esempi forniti in questa sezione non coprono tutti i casi possibili. Di conseguenza, non si deve concludere che le aziende e le zone destinate a molluschicoltura non corrispondenti a uno di questi esempi presentino un rischio elevato di contrazione e di diffusione della malattia.

6.6.2. Esempi di bassa probabilità di contrazione di malattie attraverso la fornitura di animali d'acquacoltura ad aziende e zone destinate a molluschicoltura:

- a) aziende e zone destinate a molluschicoltura autosufficienti in uova o novellame ⁽¹⁾;
- b) casi in cui gli animali d'acquacoltura forniti provengono unicamente da zone o compartimenti indenni da malattia. Per le aziende il cui stato sanitario rientra nelle categorie III e V, la legislazione comunitaria vigente non prescrive che gli animali d'acquacoltura di cui esse si forniscono, debbano provenire da zone o compartimenti indenni da malattie; il fatto che un'azienda scelga di rifornirsi di animali provenienti da zone o compartimenti indenni da malattie la distingue dalle altre aziende della stessa categoria di stato sanitario. Le aziende della categoria I di stato sanitario possono rifornirsi unicamente di animali il cui luogo di origine è indenne da malattia. Per queste aziende vale invece l'obbligo di rifornirsi di animali provenienti dalla stessa zona indenne da malattia o di ricorrere a un numero limitato di fornitori di animali d'acquacoltura;
- c) casi in cui vengono forniti animali acquatici selvatici che hanno subito una quarantena e sono destinati all'allevamento;
- d) casi in cui sono fornite uova disinfettate; questo vale solo se prove scientifiche o l'esperienza pratica hanno dimostrato che la disinfezione riduce effettivamente il rischio di trasmissione della malattia ad un livello accettabile riguardo alle malattie elencate cui le specie presenti nell'azienda o nell'area destinata a molluschicoltura sono suscettibili.

6.6.3. Esempi di bassa probabilità di diffusione della malattia attraverso la fornitura di animali d'acquacoltura ad aziende o zone destinate a molluschicoltura:

- a) aziende e zone destinate a molluschicoltura che non forniscono animali a scopi di allevamento, stabulazione o ripopolamento;
- b) aziende piscicole che forniscono unicamente uova disinfettate: questo vale solo se prove scientifiche o l'esperienza pratica hanno dimostrato che la disinfezione riduce effettivamente il rischio di trasmissione della malattia ad un livello accettabile per quanto riguarda le malattie esotiche o non esotiche elencate cui le specie presenti nell'azienda sono suscettibili.

⁽¹⁾ Può essere il caso delle aziende piscicole che dispongono di uno stock di pesci riproduttori e delle aziende di molluschicoltura e zone destinate a molluschicoltura in cui la produzione si basa sul reclutamento naturale di larve.